



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Editto. Che si denunciino Heretici, sospetti di Heresia, & quelli ancora che leggono, ò hanno presso di loro libri d'Heretici, Scritti, ò Compositioni altre tali in qual si voglia modo prohibite per ...

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

siue decem ad summum diebus post edicti huius promulgationem; si vero sciet in posterum; viginti diebus postquam id norit, illos omnes; & singulos nobis, aut Reuerendo Patri in hoc statu Mediolanensi haretica prauitatis Infitori denunciare.

Tit. de h. d. profess. pag. 1.

Parochis preterea nostris vniuersis, ac singulis, cum ea omnia, que primo prouinciali concilio eisdem hoc de genere prescripta sunt, tum etiam id modum edicimus, atque iubemus, vt edictum hoc latino, & vulgari sermone expressum, perpetuo bis in singulis annis, semel Quadragesimo initio, iterum in eunte Domini Aduentu, publice in sua quisque parochiali Ecclesia cum in Missa frequentior populus adest, de scripto pronuncient, ac pronuntient.

In quarum rerum fidem edictum hoc sigillo nostro munitum, & Cancellarij nostri manu signatum, in Metropolitana Ecclesia nostra, & in Archiepiscopali palatio, & alijs locis in quibus affigi moris est, publice proponi, & affigi item iussimus.

Dat. ex Edibus Archiepiscopalis die vigesimo Decembris 1700.

E D I C T O

Chesi denunciatio Heretici, sospetti di Heresia, & quelli ancora che leggono, o hanno presso di loro libri d'Heretici, & Compositioni altre tali in qual si voglia modo proibite per autorità della Santa Sede Apostolica.

Quale si deve pubblicare nella Domenica prima di Quaresima, & dell'Aduento.

Carlo Borromeo Prete Cardinale della Santa Romana Chiesa del Tit. di Santa Prassede, per gratia di Dio, & della Sede Apostolica Arcivescovo della Santa Chiesa di Milano, a tutti; & ciaschessi fedeli della Città, & Diocesi nostra salute nel Signore.

Come si fa cosa che gli Heretici fuggendo come maestri bugiardi

via della verità, & separati dal corpo mistico di Christo, che è la Chiesa, fatiggià ferui, & ministri di Satanasso, tentino ogni via, & machinino per sedurre molti, & per dissipare come lupi rapaci, il gregge del Signore; deue esser però veramente contra di loro vna comune vigilanza di tutti, poscia che per commune salute tal diligeza s'abbraccia contra comuni nimici.

La onde Noi mossi da spirito di soleditudine, & cura pastorale, & accioche eseguiamo quel che è debito dell'officio nostro; & parimente gli altri ammoniti da noi, non pretermettino le parti dell'officio, che in cosa così salutare, & necessaria deueno al Signore Gesu Christo, & alla Chiesa Santa, nè siano nel giudicio di Christo, rei, & colpeuoli di silenzio, se bene non sono nel consentire di colpa macchiati: con questo Editto, quale per decreto del secondo Concilio nostro prouinciale hauemo statuito, che sia ogni anno pubblicato, affinche gli Heretici siano denunciati, ammonemo tutte, & ciascuna persone di questa Città, & Diocesi nostra, così Ecclesiastici, come secolari, etiam di qual si voglia dignità, grado, & honore siano; & alle medesime persone comandiamo in virtù di santa obediienza, & sotto pena di scomunicazione lata sententie, che se alcuno d'essi horatiene notizia di Heretici di qualunque setta si siano, d'huomini infami, & sospetti d'Heresia, o che in qual si voglia modo deuiano alla Fede Catholica, o che sappia lor seguaci, fautori, defensori, o credenti a loro; o alcuni, quali habbino detto alcuna parola Heretica; o fatto qualche atto; o cosa da Heretico; ouero alcuni, che leggino, o habbino letto; o che tenghino, o habbino tenuto presso di se libri di Heretici, scritti, o altre compositioni tali in qualunque modo proibite per autorità della Sede Apostolica, debba al più lungo, dieci giorni dopo la promulgatione di questo Editto, denunciare tutti, & ciascuno tali a Noi, o al Reuerendo Padre Inquisitore di questa Città, & Stato di Milano; E se nell'auuenire saprà tal cosa, sia tenuto parimente a de-

à denonciarla venti giorni dopò che sarà peruenuta à sua notitia.

In oltre commettemo, & commàdiamo à tutti, & ciascuno Curati nostri, che oltre la piena offeruanza di tutto quello, che in tal materia è stato loro preseritto nel primo concilio prouinciale, etiandio sempre due volte ogni anno, cioè vna volta nel principio di Quaresima, & l'altra nell'Aduento del Signore legghino, & publichino volgarmente questo Editto nelle loro Chiese publicamente, quando si dice la Messa nella maggior frequenza del popolo. In fede delle quali cose habbiamo con mandato, che questo Editto segnato col nostro sigillo, & sottoscrutto per mano del Cancelliero della nostra Corte Archiepiscopale, sia posto in publico, & attaccato alle Porte della Chiesa nostra Metropolitana, & del Palazzo Archiepiscopale, & in altri luoghi soliti.

Dat. nel Palazzo nostro Archiepiscopale il di decimoquarto di Ottobre. 1772.

S O M M A R I O.

Qualunque persona ha notitia d'alcuna setta d'Heretici, e di persone sospette d'heresia, ò che in qualche voglia modo deuiano dalla fede Catholica, ò verò d'alcuni habbino detto parola alcuna Heretica, ò fatto qualche atto, e cosa da Heretico, ouero che legghino, ò tenghino, ò habbino letto, ò tenuto presso di se libri d'heretici, scritti, ò altre compositioni in qualunque modo prohibite dalla Santa Sede Apostolica, ò che sappia e lor seguaci, fautori, difensori, ò credenti à loro, sia tenuto fra dieci giorni all'hora prossimi seguenti dopò la publicatione di questo Editto; parimete chi per l'auenire sappia tal cosa, debbi fra vinti simili da poi che si haurà hauuto notitia, denonciare questi tali, e ciascun di loro al Reuerendissimo Monsig. Arcivescouo, ò al Reuerendo Padre Inquisitore di Milano; altrimenti s'intendino esser, & siano incorsi senza altra declaratione da farsi in pena di scomunicatione.

L E T E R A A P A R O C H I
per quelli che vanno à terre

d'Heretici.
Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis,
Archiepiscopus Mediolani.

R E V E R E N D O Parocho: Ha inteso N. S. che alcuni di questa Città, & Diocesi di Milano, con occasione di mercantia, ò altri pretesti, vanno fuori in varij luoghi doue sono Heretici; con manifesto pericolo, che per tal pratica végano à preuaricare, & deuiare dalla santa Fede Catholica; & ritornando poi, vanno anco disseminando il veneno dell'heresia in questi paesi. Al qual pericolo volendo Sua Santità dare ogni rimedio opportuno, ci ha commesso di ordinare, si come ordiniamo in virtù della presente, auiso, & lettera nostra.

Chè niuno di qual si voglia stato, grado, & conditione, presuma di andare in simili luoghi, se prima non ne otterrà la licenza in iscritto da noi, ò nostro Vicario Generale, ouero dal Reuerendo Padre Inquisitore. Questa licenza si darà gratis senza spesa alcuna, & con hauere consideratione alla qualità delle persone, & alla loro conseruatione nella purità della santa fede Catholica Romana.

Contra tutti quelli che partiranno senza licenza, ò non offerueranno le conditioni prescrite nella licenza sudetta, si procederà dal Tribunale nostro Archiepiscopale, & dal Reuer. Padre Inquisitore, con pene, & censure ad arbitrio de Giudici, etià come contra sospetti di heresia, conforme alla giustizia.

E perche di questo ordine, & prohibitione nessuno possa pretendere ignoranza, vi ordiniamo, che publiciate quanto prima con la presenza di due ò tre testimonij all'altare fra la Messa parochiale in tre giorni di festa questa nostra lettera; & di questa publicatione nel lo spazio d'un mese dopò date relatione sottoscrutta da voi, & dalli sudetti testimonij alla nostra Cancellaria. Dopò anco fra l'anno leggerete la medesima lettera alcuna volta, secondo che vedrete essere expediente.

Lu 61-